

## Libertà in montagna: l'alpinismo come problema (anche) costituzionale?

di Federico Pedrini\*\*  
(14 novembre 2012)

**SOMMARIO:** § 1. – *Introduzione della problematica e precisazioni preliminari*; § 1.1. – *'montagna' e 'alpinismo'*; § 1.2. – *'libertà'*; § 2. – *L'assenza di una disciplina espressa*; § 3. – *Cenni sulle competenze costituzionali in materia d'alpinismo*; § 4. – *Diritti costituzionali dell'alpinista?*; § 5. – *La libertà alpinistica come punto d'equilibrio fra tutele e limiti*; § 6. – *"Libertà alpinistica" e principi fondamentali.*

§ 1. – *Introduzione della problematica e precisazioni preliminari*; § 1.1. – *'montagna' e 'alpinismo'*

Parlando di libertà (delle proprie scelte) in montagna, e specificamente di libertà dell'( e nell')alpinismo, una prima avvertenza s'impone anzitutto sotto il profilo dell'*ambito materiale* del discorso, con riferimento cioè ai concetti di 'montagna' e di 'alpinismo', i quali – al pari, come vedremo a breve, di quello di 'libertà' – risultano significativamente indeterminati ai fini che qui ci occupano.

Da una parte infatti il diritto positivo, anche se talora si può riferire all'una (montagna) o all'altro (alpinismo), non ne offre mai una *definizione* generale. All'assenza d'un concetto giuridico di 'montagna' e di 'alpinismo' s'assomma poi – dall'altra parte – il dato che neppure la scienza giuridica (la c.d. dottrina) o la giurisprudenza hanno elaborato concetti tanto più precisi. Non che naturalmente manchino norme riferite alla montagna o all'alpinismo, ma nella maggior parte di questi casi – in tutti i casi in cui, cioè, non siano effettuate delle specifiche precisazioni da parte del legislatore, valide ai soli fini del singolo provvedimento adottato –, l'operatività delle suddette norme dipende in senso forte dalla nozione (per così dire) "comune" di tali concetti, risentendo così dell'ampia indeterminatezza propria del relativo linguaggio (ordinario)<sup>1</sup>.

Tanto precisato, non rientra fra le ambizioni di queste pagine cimentarsi con una ri-definizione giuridica di 'montagna' e di 'alpinismo', e specialmente con riferimento a quest'ultimo s'adotterà per il prosieguo del discorso una nozione meramente operativa, riferendosi convenzionalmente (in modo del tutto generico) alle molteplici attività praticate, con varia intensità e professionalità, dagli appassionati di montagna: a titolo esemplificativo potrebbero essere citati, oltre all'*alpinismo classico*, anche lo *sci-alpinismo*, l'*arrampicata fuori*

<sup>1</sup> Scritto sottoposto a *referee*. Il testo qui riportato è una rielaborazione dell'intervento tenuto al Convegno internazionale sul tema *Libertà delle proprie scelte. La libertà in montagna*, tenutosi a Bressanone in data 24.10.2012.

<sup>1</sup> Il che ovviamente non esclude né – dal punto di vista *teorico* – la possibilità di svolgere comunque riflessioni sensate sulla tematica (ancorché con un certo margine di approssimazione), né – dal punto di vista *pratico* – la possibilità di applicare le norme a tutta una serie di situazioni "tipo". Quest'ultima potrebbe tuttavia poi risultare non abbastanza precisa per tutta una serie di "casi di confine": negli *hard cases*, insomma, si potrebbe opinare che la tal zona non sia qualificabile (in tutto o in parte) come 'montagna' o la tal attività non sia qualificabile (in tutto o in parte) come 'alpinismo'.

dell'ambiente montano (c.d. in "falesia"), l'*escursionismo*; ma anche, se si volesse andar un poco più lontano, alcune attività d'impiego del tempo libero esercitate per diletto o per professione, come ad esempio la pesca in torrente, l'andar per funghi, col camper o sacco a pelo.

A fronte degli elementi interni per più aspetti eterogenei che parrebbero comporre l'insieme qui stipulativamente rubricato come 'alpinismo', preme per contro d'evidenziare *in apicibus* un significativo particolare comune che parrebbe contraddistinguere l'alpinismo pressoché in tutte le sue forme<sup>2</sup>, vale a dire il connubio fra l'originaria ed essenziale componente della *libertà* (qui ovviamente intesa in senso ampio, non ancora tecnico-giuridico) e quella, ad oggi altrettanto ineliminabile, dell'intrinseca *pericolosità* (e dunque dell'*accettazione del rischio*, quanto meno per sé) propria dell'attività praticata.

Sin da quando l'alpinismo (convenzionalmente) è nato con la "conquista" del Monte Bianco nel 1786, la sua idea di fondo è sempre stata quella d'una attività di uomini liberi su un libero territorio: l'alpinista, in altre parole, parrebbe da sempre instaurare una forma di contatto e una tipologia di rapporto con la natura (nonché, insieme, con se stesso) intrinsecamente refrattario a regole eteronome che non siano quelle – peraltro in media fortemente radicate nella tradizionale comunità alpinistica – del rispetto degli altrui diritti. Il piacere di praticare l'alpinismo, in tutte le sue forme, parrebbe insomma strettamente legato al fatto che nessuno abbia a dire all'alpinista *come* praticarlo, pena la perdita della ragion d'essere della (e dell'interesse alla) relativa attività.

Questa particolare forma di rapporto con la natura e con l'ambiente, dal suo canto, ha e continua ad avere una componente ineliminabile di pericolosità<sup>3</sup>, che è *nota* e *accettata* dall'alpinista. Beninteso, l'alpinista non parrebbe in media "felice" di correre dei rischi, e senz'altro non parrebbe andare in montagna *allo scopo di correre dei rischi*; l'alpinista tuttavia di buon grado s'accolla quei rischi che riconosce come ineliminabile corrispettivo per quel *quid* di libertà che egli stesso ha deciso d'esercitare – al punto che non parrebbe incongruo riferirsi a un principio di "autodeterminazione alpinistica" come signoria non soltanto sul grado della propria libertà, ma soprattutto sui connessi rischi (s'intende, rischi per la *propria* persona).

Ebbene, proprio il dato dell'intrinseca pericolosità e del rischio consapevolmente accettato val la pena di sottolineare già in esordio, insieme proponendolo come possibile chiave di lettura per le riflessioni che seguiranno, riferite alla libertà (giuridica) dell'alpinismo e al suo complesso rapporto con i paradigmi della moderna "società securitaria".

La "sicurezza", infatti, sempre più si presenta come l'omnicomprensiva "bandiera" sotto la quale si radunano (magari anche solo nominalmente) i tentativi di regolazione (dunque, anche di *limitazione*) della pratica alpinistica, e certo non è in dubbio che la sicurezza rappresenti un valore interno all'ordinamento giuridico – tanto più risultando essa ampiamente inserita pure nella sistematica dei limiti che la stessa Costituzione pone all'esercizio delle sue libertà fondamentali. Nondimeno, neppure la sicurezza rappresenta un valore

<sup>2</sup> Almeno con riferimento all'alpinismo com'è stato finora, dunque all'alpinismo di cui possiamo parlare come d'una realtà esistente *oggi*, non di quello che potrebbe essere *domani*.

<sup>3</sup> Ovviamente non è solo la "montagna in sé" a essere un sito pericoloso (*i.e.*, coi suoi peculiari pericoli); è anche e soprattutto la diversificata "fruizione alpinistica" a renderla pericolosa (ovviamente a livelli diversificati) per chi la frequenta.

*assoluto*, insuscettibile di bilanciamenti e di graduazioni a seconda dell'ambito in cui si viene a esprimere.

Da cui anche il quesito, di cruciale rilevanza per l'alpinismo e che qui ci si limita tuttavia soltanto a formulare: può l'idea della "sicurezza in montagna" rileggersi in modo peculiare e coerente con la ricordata caratteristica di *strutturale* pericolosità dell'agire alpinistico, se non altro per tutto quel che riguarda la *prevenzione* (in nome appunto della sicurezza) dei pericoli cui l'alpinista si *auto-esponga* (i.e., senza coinvolgere terzi)?

### § 1.2. – 'libertà'

Sempre all'interno d'un discorso sulla libertà in montagna è altresì inevitabile confrontarsi con un'idea, quella appunto di 'libertà', che si presta a essere declinata in modo diverso in molti ambiti (filosofico, etico, sociale, empirico-sociologico, giuridico e via enumerando) e peraltro tende a connotarsi come assai complessa e non priva d'elementi controversi in *ciascuno* di questi ambiti.

Senza voler qui in nessun senso suggerire che questi differenti concetti di 'libertà' siano fra loro "irrelati" (= privi di nessi reciproci) e viceversa ammettendo che per una riflessione complessiva sulla "libertà in montagna" sia non soltanto opportuno, ma perfino necessario *coordinare e mettere in sistema* le risultanze delle indagini sui diversi concetti di libertà, in queste pagine si tenterà d'occuparsi in modo esclusivo del concetto *giuridico* di libertà in rapporto con l'attività alpinistica.

L'interrogativo al quale si cercherà di dare una prima risposta è in sintesi il seguente: esiste qualcosa come la libertà giuridica dell'alpinista? Il diritto la garantisce o quanto meno implicitamente la riconosce? E se sì, in che termini? Con quale ampiezza e con quale intensità essa risulta protetta?

Per capirci, sono configurabili dei veri e propri "diritti soggettivi dell'alpinista" – che dunque costituirebbero delle possibilità d'azione direttamente *protette* dal diritto contro le possibili ingerenze tanto da parte di altri privati (altri alpinisti o qualsiasi fruitore della montagna), quanto da parte del pubblico potere – oppure la libertà dell'alpinismo si deve intendere come uno "spazio giuridico vuoto", vale a dire come mera assenza di espressi divieti, che rendono possibile/lecito l'agire alpinistico semplicemente fino a quando tali divieti o limitazioni non intervengano (ai più varî livelli normativi dell'ordinamento giuridico)?

Come si può osservare, mentre nel primo caso la tutela della libertà alpinistica sarebbe tendenzialmente esplicita e *diretta*, frutto d'una scelta politico-legislativa dedicata all'alpinismo (o comunque consapevolmente rivolta a tutelare situazioni e condotte proprie *anche* dell'alpinista), nel secondo essa (tutela) risulterebbe piuttosto una contingenza, un'*indiretta* conseguenza di scelte legislative rivolte "altrove" (o dell'assenza di interventi legislativi *tout court*) – dunque si potrebbe parlare di libertà soltanto *rebus sic stantibus*, in termini cioè strutturalmente provvisori.

E ancora, a che *livelli normativi* questa libertà, posto che sia in qualche modo protetta, verrebbe garantita? Per intendersi, sarebbe radicata solo a livello del legislatore *ordinario* e comunque nei limiti di quanto da esso disposto,

oppure anche a livello *costituzionale*, e dunque potenzialmente pure *contro* il legislatore ordinario?

Problema, quest'ultimo, di non secondaria importanza soprattutto alla luce dei possibili *confini* alla legittima azione del legislatore (statale e regionale), che nell'ultimo periodo – come a breve s'accennerà – parrebbe per certi versi aver “dato il via” a un'intensa attività di produzione normativa volta a limitare, talora in modo assai pervasivo, gli spazi di libertà dell'alpinista anche quando non sussistano pericoli di carattere pubblico o collettivo riconnessi all'attività da questi esercitata.

Senza alcuna pretesa d'eshaustività, valgano qui a titolo di prima panoramica su di una fenomenologia normativa invero assai complessa quei provvedimenti del legislatore (statale e regionale) che – in evidente sintonia d'intenti col già ricordato “paradigma securitario” – hanno introdotto vincoli e condizioni alla pratica sciistica, arrivando a imporre *obblighi d'astensione totale* dalla relativa attività anche a tutela esclusiva (non già di terzi, bensì) del medesimo “utente”.

È il caso dell'art. 16 *bis* della l. reg. Lombardia 8 ottobre 2001, n. 26, là dove si prevedono (comma secondo) per lo sci su pista le seguenti regole di comportamento: «l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé (...) anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve». E tali prescrizioni, insieme al potenziale obbligo d'astensione da ogni pratica sportiva, sono poi estese dal comma terzo del medesimo articolo anche a coloro che non calchino le piste da sci, bensì pratichino il c.d. “fuori pista” o lo sci-alpinismo – offrendo così base giuridica anche alla a talune note ordinanze sindacali che hanno finito per imporre generalizzati divieti di circolazione (sciistica) sul territorio<sup>4</sup>.

Altro filone di restrizioni legislative della pratica alpinistica è poi quello relativo ai “mezzi tecnici” – anche se non espressamente precisato, il riferimento più immediato del disposto legislativo è costituito dai congegni cc.dd. ARTVA (Apparecchio Ricerca Travolti Valanga) – di cui l'alpinista stesso sarebbe tenuto a dotarsi per meglio garantire il *proprio* eventuale soccorso da parte dei soggetti a ciò preposti<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> È anche sulla base di tale legge, infatti, che sono poi state adottate – in dipendenza della gravità del pericolo di valanga – ordinanze assai discusse come quella del Sindaco di Livigno (ord. n. 34 del 24 aprile 2012 – Prot. 8504 cat. II/1 fasc. 10, successivamente revocata con ord. n. 48 del 16 maggio 2012), ai sensi della quale «*dalla data odierna e fino alla revoca della presente, all'interno del territorio comunale di Livigno (SO), è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione delle guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n. 6 “Ordinamento della professione della guida alpina” e degli artt. 20-26 “Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10” ) e delle persone accompagnate dalle stesse, sotto la responsabilità delle medesime guide alpine*» (corsivi miei).

Pur senza voler approfondire, si può qui notare *ictu oculi* come il divieto della libertà di circolazione sul “fuori pista” sia qui da una parte *generalizzato* (non riferita cioè soltanto ad alcune zone circoscritte ad “alto rischio”) e *privo di un termine certo* (così che, in carenza di una tempestiva azione da parte del Sindaco, il divieto ben sarebbe potuto permanere anche quando le presunte condizioni di pericolo fossero materialmente venute meno), e dall'altra parte finisce per mettere in atto una discriminazione fra gli utenti “esperti” della montagna prevedendo una deroga al divieto esclusivamente per le *guide alpine* (e le persone da questi accompagnate) e non già per tutti i soggetti dotati di idonea (o analoga) preparazione tecnica (si pensi all'alpinista esperto e che, tuttavia, non abbia la qualifica di ‘guida’).

<sup>5</sup> Il discorso qui si fa tuttavia più complesso, considerando che i soggetti tutelati (nella propria sicurezza) dalle norme in questione non sono soltanto gli *alpinisti* che potranno eventualmente essere soccorsi, bensì anche (e forse soprattutto) gli stessi *soccorritori*.

Qui rileva soprattutto la legge (statale) 24 dicembre 2003, n. 363, il cui articolo 17, comma secondo (qui ricalcando “anastaticamente” un ulteriore passaggio del già citato art. 16 bis, comma terzo, della l. reg. Lombardia 26/2001) recita come «i soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso».

Né la previsione di specifici “obblighi di equipaggiamento tecnico” per l’alpinista si limita all’attività *sciistica*, essendo talora riscontrabili disposizioni analoghe anche per chi semplicemente *cammini* su superfici innevate (a piedi o con le cc.dd. “ciaspole”).

Può essere in tal senso citata la l. reg. Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2, il cui articolo art. 30, secondo comma, prevede come «i soggetti che praticano (...) le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell’area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso».

Non mancano neppure regole (potenzialmente declinabili anche in divieti) per quelle attività alpinistiche “classiche” costituite dalla semplice arrampicata (su roccia o ghiaccio) o dall’escursionismo sulle cc.dd. “vie ferrate”: qui si può citare il caso della delega ai Comuni – introdotta dall’art. 11, terzo comma, della l. reg. Piemonte 18 febbraio 2010, n. 12 – di definire «con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata».

All’interno di questo *trend* merita infine un’ultima menzione il progetto di legge n. 0175 della Regione Lombardia sul *Riordino normativo in materia di attività motorie e sportive*, presentato il 26 luglio 2012, che col combinato disposto degli artt. 10, 13 e 15 – successivamente modificato a séguito dei rilievi critici formulati dal CAI (Club Alpino Italiano) – sembrava introdurre una figura di *generale illecito* (amministrativamente sanzionato) per chi *nella propria attività motoria o sportiva non avesse osservato l’obbligo di «comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo se stessi»*, oltre che gli altri e/o arrecare danni a persone o cose.

## § 2. – L’assenza di una disciplina espressa

Tanto premesso, e passando così a un primo inquadramento costituzionale della problematica, il necessario punto di partenza d’ogni analisi parrebbe qui quello dell’*assenza* di specifiche disposizioni, all’interno del testo costituzionale, espressamente dedicate alla libertà alpinistica e, più in generale, all’alpinismo.

Tutt’al più si possono rinvenire in Costituzione alcuni limitati riferimenti, più o meno diretti, alla ‘montagna’.

Ne è un esempio all’art. 44, secondo comma, dove si prevede che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Il contesto all’interno del quale è inserito questo comma, tuttavia, è in questo caso quello della c.d. “costituzione economica”, e segnatamente d’un articolo che s’occupa del «razionale sfruttamento del suolo» e che in tal senso prendeva atto della particolare condizione dei fondi montani – la cui coltivazione, ritenuta in sé socialmente utile, poteva tuttavia risultare più difficoltosa e meno remunerativa che in altri siti geografici e dunque meritevole di provvedimenti di sostegno.

Connesso alla montagna, sia pur in maniera indiretta, è stato talvolta considerato anche l’art. 9, secondo comma, Cost., quando prescrive che «la Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», là dove paesaggio tutelato evidentemente è *anche* quello montano – ciò che potrebbe peraltro essere considerato un elemento contenutistico potenzialmente idoneo a costituire una linea regolativa importante anche per la libertà alpinistica e le sue limitazioni (ammissibili cioè in quanto rivolte alla tutela del paesaggio montano).

La limitata presenza di norme riferibili alla montagna e l'assenza d'una normativa costituzionale espressamente dedicata all'alpinismo, tuttavia, non esclude che all'interno della Costituzione sia pur sempre ravvisabile una "cornice" di norme e di principi comunque *rilevante* per l'alpinista e la sua (potenziale) libertà, giacché se l'attività alpinistica *in sé considerata* è sprovvista di disciplina costituzionale, lo stesso non può dirsi per tutta una serie di profili propri (ancorché non solo, anche) dell'alpinismo e in particolare del singolo alpinista.

### § 3. – *Cenni sulle competenze costituzionali in materia d'alpinismo*

Quanto detto vale tanto per le norme *sostanziali* (le quali dicono al cittadino, oltre che allo Stato, cosa può o non può fare), quanto per quelle *procedurali* e di *competenza* (le quali dicono ai vari enti della Repubblica *chi* dev'essere il soggetto che adotta la normativa giuridica sostanziale e *come*).

Senz'indugiare troppo su tale delicato profilo – meritevole d'approfondimenti tecnici che in questa sede non potranno essere svolti – basti qui segnalare come per più ragioni non è affatto la stessa cosa se a disciplinare la condotta alpinistica sia la legge dello Stato, oppure quella della Regione Lombardia o della Provincia autonoma di Bolzano, o ancora un regolamento di ente locale come il Comune o, per avventura, un'ordinanza sindacale.

Si pensi soltanto alle differenti forme e possibilità di pubblicizzazione (dunque alla diversa difficoltà di conoscenza) dei relativi provvedimenti, e alla potenziale disomogeneità sul territorio nazionale d'una normativa rivolta a soggetti che spesso neppure fanno d'essere destinatari di precetti e che, per di più, potrebbero addirittura essere sottoposti a discipline giuridiche differenti *nell'arco d'una medesima escursione* qualora quest'ultima – come pure può capitare – si "snodi" su territori comunali o regionali differenti<sup>6</sup>.

Limitandoci pertanto in questa sede soltanto alle coordinate davvero essenziali, a questo proposito rileva in Costituzione soprattutto l'art. 117, che regola la divisione di competenze legislative fra Stato e Regioni<sup>7</sup>.

Per quel che interessa la problematica qui in discorso, in questa disposizione assume senz'altro rilievo l'indicazione della potestà legislativa esclusiva statale (almeno) nelle materie dell'*ordinamento civile e penale*, nella *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e*

---

<sup>6</sup> Così che non solo fare alpinismo in Lombardia potrebbe risultare giuridicamente più facile o più difficile alla medesima pratica in Alto Adige, ma nella medesima gita (si pensi anche solo a un'escursione a piedi o a un percorso sci alpinistico) si potrebbe essere giuridicamente tenuti a osservare un comportamento diverso a seconda del "versante" della montagna che si sta attraversando (con tutti i problemi, potenzialmente paradossali, legati alla difficoltà di riconoscere i confini fra i vari enti territoriali interessati).

<sup>7</sup> Regioni *ordinarie*, s'intende. Un discorso parzialmente diverso vale per le regioni *a statuto speciale* e soprattutto per quelle regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, e soprattutto Province autonome di Trento e Bolzano – geograficamente collocate a ridosso dell'arco alpino e che hanno talora competenze *esclusive* in materie rilevanti per la tematica in discorso come, ad esempio, «tutela del paesaggio», «parchi per la protezione della flora e della fauna», «turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci» (cit. da art. 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*).

*sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.*

Sono invece materie (rilevanti) di legislazione concorrente quelle relative a: *professioni; tutela della salute; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.*

Come si può notare, i piani d'intervento risultano differenziati e così il grado di coinvolgimento delle regioni, che, almeno in linea di principio, per quel che più qui interessa parrebbero escluse dalla legislazione sui "livelli essenziali" delle prestazioni dei diritti civili, dalla possibilità di dettare norme di diritto civile o penale (leggasi, soprattutto: dalla possibilità di determinare nuove fattispecie di illeciti civili e penali in connessione all'inosservanza dei propri precetti).

Non che manchi lo spazio per un intervento regionale in importanti settori oggetto di legislazione concorrente: si pensi in particolare alla tutela della salute (intesa qui soprattutto come salute dei terzi coinvolti dalla pratica alpinistica), all'ordinamento sportivo (per tutto ciò che attiene all'alpinismo organizzato e associativo), ma anche alla protezione civile (sempre più importante nella misura in cui tali "poteri tecnici" parrebbe in grado d'influire pure talune scelte dell'autorità politica<sup>8</sup>) e anche alla valorizzazione dei beni ambientali.

Tuttavia, come meglio si vedrà analizzando anche la disciplina costituzionale sostanziale, almeno un cospicuo "nucleo essenziale" della disciplina della libertà alpinistica parrebbe ancora, almeno in teoria<sup>9</sup>, rimanere saldamente in mano allo Stato. Ciò sia perché (1) anche nelle materie di competenza concorrente spetta allo Stato la determinazione dei principi, le regioni dovendosi viceversa limitare alla disciplina di dettaglio; sia soprattutto perché (2) molte delle citate materie di competenza esclusiva statale (livelli minimi delle prestazioni, ordinamento civile e penale, ambiente) sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale come "materie trasversali" capaci di "attrarre" all'interno del proprio ambito anche dei "lombi" di materie simili o connesse (tanto con riferimento a quelle inserite nell'elenco relativo alla legislazione concorrente, quanto riguardo a quelle di competenza "residuale" delle regioni).

#### § 4. – *Diritti costituzionali dell'alpinista?*

Passando ora alla parte di disciplina "sostanziale" contenuta in Costituzione, di solito nella (scarna) letteratura di riferimento viene invocata una molteplicità di parametri costituzionali, e segnatamente per lo più gli artt. 2 (diritti inviolabili), 16 (libertà di circolazione), 18 (libertà di associazione), 41 Cost. (libera iniziativa economica), sia singolarmente, sia – soprattutto – "nel loro complesso".

---

<sup>8</sup> Cfr. ancora, ad esempio, l'ordinanza del Sindaco di Livigno di cui alla nt. 4, assunta al seguito di un bollettino nivometerologico emesso dal Centro nivometerologico di Bormio gestito dall'ARPA.

<sup>9</sup> La pratica, viceversa, parrebbe soprattutto in tempi recenti registrare un forte "interventismo" della produzione legislativa regionale nella materia, talora anche in assenza di una congrua "cornice" della legge statale.

Dato, questo, che parrebbe suggerire un primo rilievo di carattere “metodologico”: se da una parte, infatti, (a) sembrerebbe innegabile che, a modo suo, *ciascuno* degli articoli che ora andremo brevemente a esaminare presenti delle *connessioni tematiche* con l’alpinismo; dall’altra parte, (b) *non tutti* questi articoli parrebbero interessare l’alpinismo *allo stesso modo e con la stessa intensità*, dal momento – ad esempio – che se ogni alpinista necessariamente “circola” sul territorio nazionale, non è altrettanto vero che ogni alpinista “si associa” ad altri alpinisti e/o “esercita un’attività economica” e *lato sensu* imprenditoriale. Infine (c), dal punto di vista analitico parrebbe un’opzione alquanto opaca quella di presentare gli articoli costituzionali “tutti insieme”, confidando forse che da questo “tutto” possa scaturire un prodotto maggiore della somma delle singole parti.

Ciò detto, e argomentato così perché si procederà di séguito a un’indagine sui *singoli* articoli, la “norma cardine” per il tema che qui ci occupa parrebbe senz’altro l’art. 16 (primo comma) della Costituzione, ai sensi della quale «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Non mi par dubbio, a tal proposito, che ogni alpinista, *strutturalmente*, circoli sul territorio nazionale (*e non possa non farlo*). Il rilievo cruciale è qui che, ai sensi dell’art. 16 Cost., l’alpinista nella sua attività *esercita* (anche) *un suo diritto costituzionale*.

Questo non vuol dire, ovviamente, che a questo diritto non si possano apporre dei limiti (peraltro espressamente prefigurati dallo stesso art. 16) e che soprattutto nella disciplina dei “mezzi” con cui questo diritto si esercita possano sorgere dei problemi. Non è chi non vede, ad esempio, come la libertà costituzionale di circolazione non abbia impedito d’imporre l’uso del casco ai motociclisti e della cintura di sicurezza agli automobilisti – rilievo che, *prima facie*, lascerebbe supporre se non altro la *concepibilità* d’analoghe previsioni anche in àmbiti diversi e ulteriori. Tralasciando qui d’insistere sul fatto che, in connessione a quanto segnalato in apertura sulle peculiari caratteristiche intrinseche dell’alpinismo, l’equiparazione di quest’ultimo ad attività tanto diverse come la circolazione su veicoli a motore<sup>10</sup> potrebbe da ultimo risultare affrettata (se non addirittura irragionevole), *in ogni caso* resterebbe qui da sottolineare il principio di fondo per cui l’attività alpinistica parrebbe *libera* non soltanto in quanto *non vietata*, ma anche in quanto *espressamente protetta*.

---

<sup>10</sup> Quanto meno dal punto di vista “sociologico” (e fors’anche “antropologico”) le differenze balzano agli occhi, se si considera che nell’attuale società, mentre ancora si sceglie se praticare alpinismo oppure no, per lo più il singolo *non sceglie di essere automobilista* (o comunque fruitore di veicoli motorizzati), bensì lo è *per necessità* (talvolta, anche *obtorto collo*). Una delle più evidenti conseguenze di tutto questo è che la *sicurezza* (intesa anche come la *propria sicurezza*) è venuta progressivamente ad affermarsi come un valore fondamentale (e per tale percepito dallo stesso automobilista), anche perché la fruizione del veicolo a motore è stata quasi del tutto spogliata della sua potenziale valenza “ricreativa”: qui l’idea (anche estetica) della circolazione come *viaggio* – che ancora prevale, appunto, in àmbito alpinistico – si è estinta (o comunque permane in una dimensione del tutto residuale) insieme al c.d. “gran turismo”, rimanendo soltanto quella pratica dello *spostamento* (che dev’essere *efficiente*, dunque *rapido e sicuro*).

Ulteriormente, soprattutto per alcune realtà “istituzionalizzate” (oltre che in parte istituzionali) come ad esempio il Club Alpino Italiano o altre organizzazioni simili, può venire in rilievo anche l’art 18 Cost., ai sensi del quale «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

E qui rileva – sinteticamente – tanto la libertà dell’alpinista *di associarsi*, quanto quella *del non associarsi* (di non essere necessariamente iscritto ad alcuna associazione), e ancora la libertà di creare non soltanto una, ma *più* associazioni, con i più *diversi fini* (non vietati dalla legge penale), e infine la libertà *delle* associazioni (nel perseguimento dei rispettivi fini sociali).

Né parrebbe *a priori* da escludere che, dal punto di vista costituzionale, possa essere chiamato in causa anche l’art. 17 Cost., secondo cui «i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi», e che notoriamente tutela anche le c.d. “riunioni in movimento”. Queste ultime infatti, solitamente definite come il ritrovarsi d’una pluralità di persone in un luogo e in un tempo predeterminati in vista d’uno scopo comune, a prima vista parrebbero a loro volta costituire una realtà abbastanza tipica dell’escursionismo (e, per quel che ci interessa, anche dell’alpinismo) organizzato<sup>11</sup>.

Per coloro che, infine, dall’alpinismo traggono anche un profitto o più in generale un qualsiasi tipo di vantaggio economico (si pensi, ad esempio, alla professione di Guida alpina, ma non solo), rileva infine – *in aggiunta*, si badi e non in sostituzione, alle altre disposizioni testé richiamate – anche l’art. 41 della nostra Carta costituzionale, ai sensi del quale «l’iniziativa economica privata è libera; essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

#### § 5. – *La libertà alpinistica come punto d’equilibrio fra tutele e limiti*

Dal quadro finora tratteggiato, la Costituzione parrebbe dettare alcuni principî che indirettamente riguardano anche l’attività dell’alpinista e la sua libertà:

1) per prima cosa l’alpinista come *singolo*, nella sua attività “escursionistica”, sembrerebbe *sempre* costituzionalmente tutelato nella sua libertà di circolazione, la quale può essere legittimamente limitata soltanto per legge e «in via generale e per motivi di sanità e sicurezza»;

2) in seconda battuta, l’alpinista parrebbe tutelato anche nella sua veste *collettiva*, dunque quando effettui escursionismo di gruppo (anche senza necessariamente essere iscritto a organizzazioni);

3) in terzo luogo sono tutelate anche le *associazioni* che abbiano come scopo quello della promozione e dell’organizzazione di attività alpinistiche;

---

<sup>11</sup> La ragione della curiosa “omissione” dell’art. 17 Cost. nella letteratura di settore, di solito prodiga di riferimenti anche *ad abundantiam*, si spiega forse anche col fatto che, se di ‘riunioni’ ai sensi della citata norma costituzionale si trattasse, questo potrebbe implicare anche per le “gite in montagna”, svolgendosi esse senza dubbio in luogo pubblico, l’obbligo di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza (art. 17, terzo comma, Cost: «delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica»).

4) in quarto luogo l'alpinismo può essere tutelato pure come *attività economica*, soprattutto per chi lo eserciti professionalmente;

5) da ultimo, ma non meno importante, la libertà dell'alpinista può certamente essere limitata, ma solo *nel rispetto* delle garanzie che la Costituzione prevede e *nel solco* dei limiti costituzionali espressamente indicati nelle relative fattispecie (cioè negli stessi articoli che prevedono tali diritti) o in altre norme costituzionali a esse collegabili e con esse da "bilanciare".

*Quali garanzie e quali limiti*, allora? Anche qui tentando di riassumere per sommi capi sembrerebbe potersi affermare che:

a) giacché l'alpinista, come si è visto, nella sua attività esercita sempre e necessariamente la propria libertà costituzionale di circolazione, egli gode sempre della garanzia della *riserva di legge rinforzata* dell'art. 16 Cost.: può dunque essere limitato in questa sua libertà di movimento *soltanto dalla legge*; in più questa legge sarà *legittima soltanto nella misura in cui persegua fini di sanità e sicurezza*, i quali, tradizionalmente, nell'economia della disposizione parrebbero da intendersi come sanità e sicurezza *pubblica* (o quanto meno *collettiva*), dunque soprattutto della sicurezza o della salute *degli altri*, non *della propria*;

b) limiti ulteriori, ancorché abbastanza ovvi e forse non molto pertinenti rispetto alla fenomenologia alpinistica, possono essere evinti dall'art. 17 Cost. (non violenza e assenza d'armi nell'alpinismo organizzato) e soprattutto dall'art. 18 (rispetto della legge penale);

c) per chi eserciti alpinismo "economicamente orientato", l'art. 41 Cost., oltre a ribadire il limite della *sicurezza*, impone più ampiamente di non andare in contrasto, oltre che con la *libertà* e la *dignità umana*, soprattutto con l'*utilità sociale* – concetto assai vago e apparentemente suscettibile di mutar di contenuto nel corso del tempo e a seconda della situazione<sup>12</sup>;

d) nella Costituzione possono infine essere trovati altri limiti *impliciti* alla libera attività alpinistica, a seconda di come questa si atteggi; mi limito qui, una volta ancora senza pretesa d'eshaustività e in aggiunta a quanto già menzionato nella parte relativa alle materie "di rilevanza alpinistica" indicate nell'art. 117 Cost., a menzionare la *tutela del paesaggio* (art. 9 Cost.) e la *tutela della salute* (art. 32) – la quale ultima peraltro sembrerebbe in grado di sollevare problemi non piccoli, soprattutto se da essa s'intendesse di (poter) ricavare un generale principio di "prevenzione dagli infortuni".

## § 6 – "Libertà alpinistica" e principi fondamentali

---

<sup>12</sup> Potrebbe forse essere meritevole di qualche ulteriore riflessione il rilievo secondo il quale chi esercita alpinismo con finalità economica non è abilitato a farlo in danno della (altrui) "libertà", la quale ben potrebbe essere intesa (anche) come libertà *degli altri alpinisti*. Questo dato potrebbe avere un rilievo non tanto e non solo per il comportamento tenuto dagli "alpinisti professionisti" (*in primis*, le guide alpine), ma anche (e soprattutto) per le ipotetiche normative (per un esempio cfr. ancora *retro*, nt. 4) che puntassero a favorire *in esclusiva* alcune categorie di professionisti, prevedendo ad esempio che determinate attività possano essere compiute solo sotto la loro supervisione o sorveglianza.

Il nostro discorso sulla “libertà alpinistica” e sul perimetro del suo (possibile) rilievo costituzionale può infine essere integrato citando due ulteriori articoli ricompresi nei *Principi fondamentali* della nostra Costituzione – segnatamente l’art. 2 e l’art. 3 Cost. –, il cui rilievo per la tematica alpinistica parrebbe più “mediato” e tuttavia, al tempo stesso, tutt’altro che trascurabile in sede d’interpretazione sistematica di quanto precedentemente esposto.

La prima disposizione è quella di cui all’art. 2 Cost., ai sensi della quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Manca qui lo spazio per approfondire seriamente la possibilità di “sfruttare”, invocandola in prospettiva a tutela di presunti “diritti inviolabili dell’alpinista”, quella lettura (prima dottrinale e poi, dal 1987, accolta anche dalla Corte costituzionale) che intende questa disposizione non soltanto quale rinvio alle restanti libertà fondamentali espressamente previste all’interno dell’articolato costituzionale, bensì anche quale base argomentativa per il riconoscimento d’ulteriori diritti fondamentali, non testualmente previsti all’interno della Costituzione<sup>13</sup>.

Anche senza percorrere tal via, comunque, la norma in parola (qui pure in combinato disposto con il successivo art. 3 Cost.) parrebbe ampiamente significativa in quanto espressione d’un generale principio di *favor* per la libertà, (principio) strumentale al pieno sviluppo della persona(lità) umana e ampiamente caratterizzante la nostra forma di Stato (costituzionale). Tale principio, altrove addirittura testualmente esplicitato (ad esempio in Germania nell’art. 2, comma primo, della Legge Fondamentale) prevede, per rapidi cenni: 1) che l’agire del singolo (riconducibile a un bene costituzionalmente tutelato) sia in via di principio libero; 2) che ogni limitazione di questo agire da parte del pubblico potere debba essere giustificata con l’ancoraggio ad altri beni costituzionali; 3) che ogni limitazione debba comunque essere *proporzionata*.

E in tal senso, come noto, si finisce per entrare nel dominio dell’art. 3, primo comma, della Costituzione («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») – s’intende

<sup>13</sup> Il discorso in merito all’art. 2 Cost. e alla sua interpretazione in chiave promozionale è assai complesso e qui non può essere compiutamente affrontato; ad ogni modo parrebbe difficile ritenere che l’art. 2 possa essere *genericamente* chiamato in causa per *qualunque* rivendicazione di libertà, compresa quella alpinistica. Mi limito qui a segnalare come, a voler ragionare in questa chiave, si potrebbe forse riuscire – magari sviluppando quel *trend* che in passato ha portato a riconoscere (anche) grazie ad esso un *diritto alla libertà sociale* (Corte cost. 50/1998) – a rafforzare ulteriormente *alcuni aspetti* della libertà alpinistica, soprattutto assumendo che le relative istanze di tutela siano sufficientemente attestate e diffuse nella coscienza sociale (talora indicata come “fonte” dei nuovi diritti di cui all’art. 2). E qui sarebbe peraltro interessante capire quale tipo di valutazione sia realmente diffusa rispetto a certe pratiche alpinistiche (e alle loro possibili conseguenze: si pensi all’azione dello sciatore che involontariamente provoca una valanga o allo scalatore che provoca il distacco di una pietra) all’interno della *comunità tutta* (e della *comunità alpinistica* in particolare): l’idea sarà quella l’esistenza di *veri e propri diritti* (l’esercizio dei quali, anche se provoca pericoli e/o danni ad altri, esclude l’illecito) oppure la semplice *non sanzionabilità della violazione di certi divieti* (fermo restando l’illecito – ad es., il procurato disastro colposo ex art. 449 c.p. [delitti colposi di danno])?

nella sua interpretazione giurisprudenziale da parte della Corte costituzionale che lo ha qualificato come fonte, in estrema sintesi, di quel precetto di proporzionalità/ragionevolezza che imporrebbe di trattare in modo uguale situazioni uguali/simili e, viceversa, di trattare in modo diverso situazioni diverse/dissimili.

Ed è forse soprattutto tale precetto che, in connessione col citato principio di libertà di cui all'art. 2 Cost. e con le altre libertà costituzionali (di "rilevanza alpinistica") espressamente garantite, parrebbe infine suggerire quella "modulazione" della disciplina normativa – di cui s'è fatto cenno in esordio – che tenga nel debito conto le peculiari caratteristiche dell'alpinismo (prima fra tutte la sua intrinseca componente di pericolo).

E questo non da ultimo anche perché, se è vero che il c.d. principio di "ragionevolezza" di cui all'art. 3 Cost. tutela pure il valore della *coerenza ordinamentale*, sanzionando con la perdita di efficacia le norme "prive di *ratio*" o con una *ratio* "intrinsecamente irragionevole", ciò dovrebbe una volta di più indurre a riflettere, se non altro *de jure condendo*, sull'opportunità (quando non addirittura sulla legittimità) di quei provvedimenti – si pensi soltanto ai divieti di praticare, in certe condizioni, qualsiasi tipo di attività pericolosa anche solo per se stessi... – i quali, all'interno d'un ordinamento che riconosce l'alpinismo come un valore<sup>14</sup> (per certi aspetti, anche di rango costituzionale), rischiano di metterne in forse l'essenza.

\*\* Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna; Humbolt Fellow presso la *Freie Universität Berlin*

---

<sup>14</sup> Si pensi, ad esempio, all'art. 1 della l. 23 marzo 1981, n. 91, dove si statuisce che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero». Ma con riferimento ancor più esplicito all'alpinismo valga l'art. 2, della l. 24 dicembre 1985, n. 776, ai sensi del quale il Club Alpino Italiano, ricostituito come ente pubblico non economico, «provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri (...): c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale».